

[I, 1] Ac prima quidem illa partitio ab Aristotele tradita¹ consensum fere omnium meruit, alias esse probationes, quas extra dicendi rationem acciperet orator, alias, quas ex causa traheret ipse et quodam modo gigneret; ideoque illas ἀτέχνους, id est inartificiales, (has ἐντέχνους, id est artificiales,) vocaverunt. [2] Ex illo priore genere sunt praeiudicia, rumores, tormenta, tabulae, ius iurandum, testes, in quibus pars maxima contentionum forensium consistit. Sed ut ipsa per se carent arte, ita summis eloquentiae viribus et adlevanda sunt plerumque et refellenda. Quare mihi videntur magnopere damnandi, qui totum hoc genus a praeceptis removerunt. [3] Nec tamen in animo est omnia, quae pro his aut contra dici solent, complecti. Non enim communes locos tradere destinamus, quod esset operis infiniti, sed viam quandam atque rationem. Quibus demonstratis non modo in exsequendo suas quisque vires debet adhibere, [4] sed etiam inveniendō similia, ut quaeque condicio litium poscet. Neque enim de omnibus causis dicere quisquam potest saltem praeteritis, ut taceam de futuris.

[DE PRAEIUDICIIS]

[2, 1] Iam praeiudiciorum vis omnis tribus in generibus versatur: rebus, quae aliquando ex paribus causis sunt iudicatae, quae exempla rectius dicuntur, ut de rescissis patrum testamentis vel contra filios confirmatis: iudiciis ad ipsam causam pertinentibus, unde etiam nomen ductum est, qualia

sogno della c o n f e r m a z i o n e . Ci sembra che divideremo nel miglior modo i precetti ad essa relativi, chiarendo prima gli elementi riguardanti in comune tutte le questioni, e poi trattando quelli propri di ciascun genere di causa.

[1, 1] E certamente meritò il generale consenso la prima nota partizione, insegnata da Aristotele¹, secondo la quale ci sono confermazioni che l'oratore accoglie dal di fuori della retorica, altre che l'oratore stesso trae dalla causa e in certo qual modo genera; e perciò chiamarono quelle *átechnoi*, cioè, « indipendenti dalla retorica », (queste *éntechnoi*, cioè, « fornite dalla retorica »). [2] Alla prima categoria appartengono i procedimenti pregiudiziali, le dicerie, gli interrogatori con la tortura, le scritture, il giuramento, i testimoni, cioè gli elementi in cui consistono per la maggior parte le controversie del foro. Ma questi, come sono privi in sé di elaborazione artistica, così per lo più devono essere sostenuti o ribattuti con tutti i mezzi a disposizione dell'eloquenza. Per questo mi sembra che siano da condannare decisamente quanti hanno completamente escluso dalla precettistica questa parte. [3] Né, però, ho intenzione di abbracciare qui tutte le opinioni favorevoli o sfavorevoli in proposito: infatti, ci proponiamo non di trasmettere un elenco dei luoghi comuni – un'opera simile non avrebbe mai fine –, ma di indicare un indirizzo metodologico. Dimostrato il quale, ciascuno deve usare le proprie forze non solo nell'applicarlo, [4] ma anche nell'adattarlo ai casi affini, secondo che sarà richiesto dalla condizione di ciascuna lite. Nessuno, in sostanza, potrebbe parlare di tutte le cause, non dirò delle future, ma nemmeno delle già celebrate.

[DEI PROCEDIMENTI PREGIUDIZIALI]

[2, 1] Tutti i procedimenti pregiudiziali si dividono in tre specie: delle quali una si fonda sui fatti, che talora sono giudicati in base a cause affini e che meglio si chiamerebbero « paradigmatiche »: come, ad esempio, quelle relative ai testamenti rescissi dai padri o confermati contro i figli; la seconda, sui giudizi che hanno attinenza con la causa stessa –

in Oppianicum facta dicuntur et a senatu adversus Milonem: aut cum de eadem causa pronuntiatum est, ut in reis deportatis et adsertione secunda et partibus centumviralium, quae in duas hastas divisae sunt ¹. Confirmantur praecipue duobus: [2] auctoritate eorum, qui pronuntiaverunt, et similitudine rerum, de quibus quaeritur; refelluntur autem raro per contumeliam iudicum: nisi forte manifesta in his culpa erit; vult enim cognoscentium quisque firmam esse alterius sententiam, et ipse pronuntiaturus, nec libenter exemplum, quod in se fortasse recidat, facit. [3] Confugiendum ergo est in duobus superioribus, si res feret, ad aliquam dissimilitudinem causae, vix autem ulla est per omnia alteri similis. Si id non continget aut eadem causa erit, actionum incusanda negligentia aut de infirmitate personarum querendum, contra quas erit iudicatum, aut de gratia, quae testes corruerit, aut de invidia aut de ignorantia, aut inveniendum quod causae postea accesserit. [4] Quorum si nihil erit, licet tamen dicere multos iudiciorum casus ad inique pronuntiandum valere ideoque damnatum Rutilium ², absolutos Clodium atque Catilinam, rogandi etiam iudices, ut rem potius intueantur ipsam, quam iuri iurando alieno suum donent ³. [5] Adversus consulta autem senatus et decreta principum vel magistratuum remedium nullum est, nisi aut inventa quantulumque causae differentia aut aliqua vel eorundem vel eiusdem potestatis hominum posterior constitutio, quae sit priori contraria: quae si deerunt, lis non erit.

1. Il termine *hasta* si riferisce all'uso procedurale di piantare un'asta nel luogo in cui i centumviri erano chiamati a giudicare, come segno della loro giurisdizione.

2. P. Rutilio Rufo, di parte aristocratica e valoroso legato di Metello nella guerra Giugurtina, inviato in Asia come legato (era stato console nel 105), fu ingiustamente condannato nel 92 per aver cercato di frenare le estorsioni dei pubblicani. I giudici, che appartenevano all'ordine equestre, lo multarono con l'esilio.

3. Cioè, di badare all'esame dei fatti più che regolare il proprio giuramento su quello altrui.

e da qui hanno anche tratto il nome –, quali si dice che siano state le sentenze pregiudiziali contro Oppianico e quelle emesse dal senato contro Milone; la terza, che ha luogo quando è stata già pronunciata una sentenza sulla medesima causa, come, ad esempio, in un processo per rei deportati o in uno per la seconda dichiarazione di libertà o in quelli di competenza dei centumviri, i quali sono divisi in due tribunali giudicanti¹. Tali sentenze acquistano valore soprattutto in base a due elementi: [2] cioè, all'autorità di coloro che le hanno pronunziate e alla somiglianza dei fatti, sui quali verte il giudizio; vengono confutate, ma raramente, con invettive contro i giudici: a meno che questi non siano evidentemente in colpa; giacché ciascuno dei giudici desidera confermare la sentenza di un altro giudice ed egli stesso, sul punto di sentenziare, non certo volentieri crea un precedente che forse potrebbe ridondare a suo danno. [3] Bisogna dunque, a riguardo delle prime due specie, se lo richiederà la situazione, ricorrere a qualche differenza tra la nostra causa e l'altra: e riesce difficile trovarne due in tutto uguali tra loro. Se questo non accadrà o la causa sarà identica, si dovrà criticare la negligenza con cui si sono svolti i procedimenti oppure prendersela o con la debolezza delle persone, contro le quali la sentenza sarà stata pronunciata, o con le pressioni che avranno corrotto i testimoni o con l'odio o con l'ignoranza oppure trovare l'elemento che è in séguito sopravvenuto a falsare il giudizio. [4] Se nulla di ciò si verificherà, è tuttavia lecito far presente che molte circostanze hanno influenzato i giudizi, così da far pronunziare le inique sentenze, ad esempio, che condannavano Rutilio², assolvevano Clodio e Catilina; e si possono scongiurare i giudici di studiare la causa in sé piuttosto che di far dono del proprio giuramento a quello altrui³. [5] Contro le decisioni del senato e i decreti imperiali o dei magistrati non c'è rimedio alcuno, a meno che non si sia riusciti a trovare una differenza, anche piccola, tra le due cause o qualche provvedimento successivo, delle medesime persone o della medesima autorità, contrario al precedente: in mancanza di che, non ci sarà lite.

[DE FAMA ATQUE RUMORE. DE TORMENTIS]

[3, 1] Famam atque rumores pars altera consensum civitatis et velut publicum testimonium vocat, altera sermonem sine ullo certo auctore dispersum, cui malignitas initium dederit, incrementum credulitas, quod nulli non etiam innocentissimo possit accidere fraude inimicorum falsa vulgantium. Exempla utrimque non deerunt, [4, 1] sicut in tormentis quoque, qui est locus frequentissimus, cum pars altera quaestionem vera fatendi necessitatem vocet, altera saepe etiam causam falsa dicendi, quod aliis patientia facile mendacium faciat, aliis infirmitas necessarium. Quid attinet de his plura? Plenae sunt orationes veterum ac novorum. [2] Quaedam tamen in hac parte erunt propria cuiusque litis. Nam sive de habenda quaestione agetur, plurimum intererit, quis et quem postulet aut offerat et in quem et ex qua causa: sive iam erit habita, quis ei praefuerit, quis et quo modo sit tortus, an credibilia dixerit, an inter se constantia, perseveraverit in eo, quod coeperat, an aliquid dolore mutarit, prima parte quaestionis an procedente cruciatu. Quae utrimque tam infinita sunt quam ipsa rerum varietas.

[DE TABULIS]

[5, 1] Contra tabulas quoque saepe dicendum est, cum eas non solum refelli, sed etiam accusari sciamus usitatum esse. Cum sit autem in his aut scelus signatorum aut ignorantia, tutius ac facilius id, quod secundo loco diximus, tractatur, quod

[DELLE DICERIE E DELLA VOCE PUBBLICA.
DEGLI INTERROGATORI CON LA TORTURA]

[3, 1] Alcuni intendono per *dicerie e voce pubblica* l'opinione concorde e in certo senso la testimonianza comune della città; altri una notizia d'incerta fonte, che ha avuto origine dalla malignità e incremento dalla credulità: il che potrebbe accadere anche alla persona più innocente del mondo per frode dei nemici personali che divulgino il falso. Esempi in un senso e nell'altro non mancheranno, [4, 1] così come avviene anche negli *interrogatori fatti con la tortura* il cui uso è frequentissimo, sebbene gli uni chiamino la tortura uno strumento necessario perché sia confessata la verità, gli altri addirittura un motivo per dire il falso, perché la bugia ad alcuni sarebbe resa facile dalla resistenza al dolore, ad altri indispensabile dalla debolezza. Ma a che dire di più su questo argomento? Ne sono piene le orazioni di antichi e di moderni. [2] Ciononostante, a tal proposito ci saranno alcuni aspetti peculiari a ciascun processo. Infatti, se si tratterà di dover fare un interrogatorio, si presenteranno casi molto diversi a seconda di chi interroga e di chi è interrogato e di chi vi si offre e contro chi e per quale motivo: se già è stato fatto, a seconda di chi l'abbia presieduto, chi e in che modo sia stato torturato, se abbia detto cose credibili, se non in contraddizione tra loro, se sarà rimasto coerente con quanto ha detto in principio o, vinto dal dolore, sia stato indotto a modificare la sua deposizione, se abbia fatto un'ammissione al principio dell'interrogatorio o col procedere della tortura: circostanze, queste, che in ambedue i sensi sono di numero così infinite, come vari sono gli elementi della natura.

[DELLE SCRITTURE]

[5, 1] Anche contro le *scritture* occorre spesso parlare, poiché sappiamo che si usa non solo controbatterle, ma anche attaccarle. E dal momento che in esse si trova o l'intenzione criminosa o l'ignoranza di chi le ha sottoscritte, si può fare con maggior sicurezza e facilità quel che abbiamo detto in

pauciores rei fiunt. [2] Sed hoc ipsum argumenta ex causa trahit, si forte aut incredibile est id actum esse, quod tabulae continent, aut, ut frequentius evenit, aliis probationibus aequae inartificialibus solvitur, si aut is, in quem signatum est, aut aliquis signator dicitur afuisse vel prius esse defunctus, si tempora non congruunt, si vel antecedentia vel insequentia tabulis repugnant. Inspectio etiam ipsa saepe falsum deprehendit.

[DE IURE IURANDO]

[6, 1] Ius iurandum litigatores aut offerunt suum aut non recipiunt oblatum aut ab adversario exigunt aut recusant, cum ab ipsis exigatur. Offerre suum sine illa condicione, ut vel adversarius iuret, fere inprobum est. [2] Qui tamen id faciet, aut vita se tuebitur, ut eum non sit credibile peieraturum, aut ipsa vi religionis (in qua plus fidei consequitur, si id egerit, ut non cupide ad hoc descendere, sed ne hoc quidem recusare videatur), aut, si causa patietur, modo litis, propter quam devoturus se ipse non fuerit: aut praeter alia causae instrumenta adiciet ex abundanti hanc quoque conscientiae suae fiduciam. [30] Qui non recipiet, et iniquam condicionem et a multis contemni iuris iurandi metum dicet, cum etiam philosophi quidam sint reperti, qui deos agere rerum humanarum curam negarent¹: eum vero, qui nullo deferente iurare sit paratus, et ipsum velle de causa sua pronuntiare et quam id, quod offert, leve ac facile credat ostendere. [4] At is, qui defert, agere modeste videtur, cum litis adversarium iudicem faciat et eum, cuius cognitio est, onere liberet, qui profecto alieno iure iurando stari quam suo mavult. [5] Quo difficilior recusatio est, nisi forte res est ea, quam credibile sit notam ipsi non esse. Quae excusatio si

1. Questa era la teoria degli Epicurei: essendo gli dèi assolutamente estranei ed insensibili alle cose umane, il giuramento fatto in nome loro non aveva validità alcuna.

secondo luogo, in quanto si restringe il numero degli incriminati. [2] Questa stessa eventualità trae le prove di ragionamento dalla causa, se per caso quanto è contenuto nelle scritture non è credibile che sia stato compiuto o, come assai spesso avviene, è dimostrato come falso per mezzo di altre prove egualmente indipendenti dalla retorica: se si afferma che colui contro il quale la scrittura è stata sottoscritta o uno dei sottoscrittori era assente o già deceduto, se le circostanze di tempo non concordano, se fatti precedenti o successivi contrastano con le scritture. Spesso anche il solo esame ne fa cogliere la falsità.

[DEL GIURAMENTO]

[6, 1] Quanto al giuramento, le parti in causa o si offrono di prestarlo o non lo accettano se offerto, o lo esigono da quella avversaria o lo rifiutano, allorché sia a loro stessi richiesto. Offrirsi di prestare il proprio senza la condizione che anche l'avversario giuri, è quasi una follia. [2] Chi nondimeno farà ciò, si tutelerà o per mezzo del suo stesso modo di vita, che non permetterà di considerarlo uno spergiuro, o con la forza stessa della religione (e qui ottiene più credito, se si comporterà in modo da sembrare che non vi inclini troppo, ma nemmeno che se ne voglia astenere) oppure, se la causa lo permetterà, con i limiti del processo, i quali sconsiglierebbero di suscitarsi contro lo sdegno divino: o, a prescindere dagli altri strumenti della causa, aggiungerà in più anche il giuramento come testimonio della sua buona coscienza. [3] Ma chi non l'accetterà, dirà e che impari è la condizione e che molti disprezzano il timore del giuramento, essendovi stati anche dei filosofi, che negavano un interesse e una partecipazione degli dèi alle cose umane¹: mentre colui che è pronto a giurare senza che alcuno ve lo spinga, vuol darsi da sé la sentenza e dimostra quanto di poco peso e facile crede che sia ciò che offre. [4] Invece, chi invita a giurare, sembra agire con modestia, perché fa l'avversario giudice del processo e sgrava da un peso il giudice, il quale indubbiamente preferisce si stia al giuramento altrui che al proprio. [5] Perciò, più difficile è rifiutarlo, a meno che per caso non si tratti di cosa tale, di cui si possa credere che

deerit, hoc unum relinquetur, ut invidiam sibi quaeri ab adversario dicat atque id agi, ut in causa, in qua vincere non possit, queri possit. Itaque hominem quidem malum occupaturum hanc condicionem fuisse, se autem probare malle quae adfirmet quam dubium cuiquam relinquere, an peierarit. [6] Sed nobis adolescentibus seniores in agendo facti praecipere solebant, ne qua umquam ius iurandum deferremus, sicut neque optio iudicis adversario esset permittenda nec ex advocatis partis adversae iudex eligendus. Nam, si dicere contraria turpe advocato videtur, certe turpius habendum facere quod noceat.

[DE TESTIBUS]

[7, 1] Maximus tamen patronis circa t e s t i m o n i a sudor est. Ea dicuntur aut per tabulas aut a praesentibus. Simplicior contra tabulas pugna; nam et minus obstitisse videtur pudor inter paucos signatores et pro diffidentia premitur absentia. Si reprehensionem non capit ipsa persona, infamare signatores licet. [2] Tacita praeterea quaedam cogitatio refragatur his omnibus, quod nemo per tabulas dat testimonium nisi sua voluntate, quo ipso non esse amicum ei se, contra quem dicit, fatetur. Neque tamen protinus cesserit orator, quo minus et amicus pro amico et inimicus contra inimicum possit verum, si integra sit ei fides, dicere. Sed late locus uterque tractatur.

[3] Cum praesentibus vero ingens dimicatio est, ideoque velut duplici contra eos proque eis acie configitur actionum et interrogationum. In actionibus primum generaliter pro testibus atque in testis dici solet. [4] Et hic communis locus, cum pars altera nullam firmiorem probationem esse contendit, quam quae

gli sia sconosciuta. E se questa scusa mancherà, non resterà, all'oratore, altro se non dire che l'avversario tenta di creargli un'atmosfera di odio e fa questo per potere almeno lagnarsi in una causa che è destinato a perdere: pertanto, un uomo davvero malvagio avrebbe approfittato di questa occasione, mentre lui preferisce provare quanto afferma che lasciare in qualcuno il dubbio di avere spergiurato. [6] Invece, quando eravamo giovani, coloro che erano invecchiati nell'esercizio della professione forense, solevano consigliarci di non invitare mai la parte avversaria al giuramento, così come di non permettere la scelta del giudice all'avversario né ai suoi avvocati. Difatti, se pare vergognoso per un avvocato dire cose contrarie all'interesse della causa, certamente si deve ritenere che lo sia di più fare quelle che alla causa siano dannose.

[DEI TESTIMONI]

[7, 1] La fatica più grande del patrono riguarda, tuttavia, le *t e s t i m o n i a n z e*. Esse vengono o lette dalle scritture o dette dai presenti. Più semplice è opporsi alle scritture; perché, da una parte si ha l'impressione che trovandosi fra pochi sottoscrittenti uno si sia trovato meno inibito dalla vergogna [a sottoscrivere il falso], dall'altra la mancanza di testimoni dà il destro alla diffidenza. Se la persona in sé è superiore ai sospetti, è lecito mettere in cattiva luce coloro che sottoscrissero. [2] Inoltre, una tacita considerazione contraria a questo genere di testimonianze è che nessuno dà una testimonianza scritta se non di sua volontà, e proprio con ciò ammette di non essere amico a colui, contro il quale parla. Né, però, l'oratore impedirà con troppa precipitazione che, salva la rispettiva lealtà, l'amico possa dire la verità in favore dell'amico e l'avversario contro l'avversario. Ma l'uno e l'altro luogo si possono trattare con larghezza.

[3] Con i testimoni presenti la battaglia è grossa, e perciò lo scontro dei discorsi e delle audizioni testimoniali pro e contro ha luogo su due fronti. Nei discorsi ininterrotti si suole in primo luogo parlare in generale pro e contro i testimoni. [4] E questo è un luogo comune, poiché una parte sostiene che nessuna prova

sit hominum scientia nixa, altera ad detrahendam illis fidem omnia, per quae fieri soleant falsa testimonia, enumerat. [5] Sequens ratio est, cum specialiter quidem, sed tamen multos pariter invadere patroni solent. Nam et gentium simul universarum elevata testimonia ab oratoribus scimus et tota genera testimoniorum: ut de auditionibus (non enim ipsos esse testes, sed iniuratorum adferre voces), ut in causis repetundarum (qui se reo numerasse pecunias iurant, litigatorum, non testium habendos loco). [6] Interim adversus singulos derigitur actio, quod insectationis genus et permixtum defensioni legimus in orationibus plurimis et separatim editum, sicut in Vatinius¹ testem. Totum igitur excutiamus locum, quando universam institutionem adgressi sumus. [7] Sufficiebant alioqui libri duo a Domitio Afro² in hanc rem compositi, quem adolescentulus senem colui, ut non lecta mihi tantum ea, sed pleraque ex ipso sint cognita. Is verissime praecepit primum esse in hac parte officium oratoris, ut totam causam familiariter norit: quod sine dubio ad omnia pertinet, [8] quomodo contingat, explicabimus, cum ad destinatum huic parti locum venerimus³. Ea res suggeret materiam interrogationi et veluti tela ad manum subministrabit, eadem docebit, ad quae iudicis animus actione sit praeparandus. Debet enim vel fieri vel detrahi testibus fides oratione perpetua, quia sic quisque dictis movetur, ut est ad credendum vel non credendum ante formatus.

[9] Et quoniam duo genera sunt testium, aut voluntariorum aut eorum, quibus (in) iudiciis publicis lege denuntiari solet, quorum altero pars utraque utitur, alterum accusatoribus tantum concessum est: separemus officium dantis testes et refellentis.

1. Vedi nota 4 a pag. 708.

2. Oratore famoso del suo tempo e, unitamente a Remmio Palemone, maestro di Quintiliano: vedi il libro X, I, 118.

3. Cfr. il cap. 8 del libro XII.

è più valida di quella che si fonda sulla conoscenza degli uomini; l'altra, per togliere loro credito, enumera tutti i trucchi che permettono le false testimonianze. [5] Un'altra maniera si applica, quando gli avvocati difensori sogliono attaccare, sì, particolarmente, ma molti insieme nello stesso modo, i testimoni: sappiamo, infatti, che gli oratori hanno screditato le testimonianze di interi popoli e interi generi di testimonianze: come quelle che si basano sul sentito dire (non sono essi diretti testimoni, ma riferiscono le dicerie di gente non legata da giuramento) o come avviene nelle cause di concussione (dove coloro che dichiarano sotto giuramento di aver pagato una somma all'accusato, devono essere considerati avversari, non testimoni). [6] Talvolta l'azione è diretta contro i singoli – questo genere di attacco lo leggiamo in moltissime orazioni, sia misto alla difesa, sia pronunziato separatamente, come nel discorso contro Vatinio¹ testimone. Esaminiamo, dunque, tutto questo luogo, dal momento che abbiamo affrontato codesta istituzione in tutti i suoi aspetti. [7] Sarebbero senz'altro bastati i due libri sull'argomento composti da Domizio Afro², maestro che vecchio io da giovine frequentai e di cui ebbi gran rispetto, sì che non soltanto ne lessi, ma anche a viva voce ne appresi i precetti. Egli assai giustamente insegna che primo compito dell'oratore, a questo proposito, è conoscere profondamente la causa tutta: il che senza dubbio è un precetto universalmente valido; [8] come si applichi ai casi particolari, spiegheremo quando arriveremo al luogo della trattazione destinato a questa parte³. Ciò offrirà materia all'interrogazione e porrà in mano, per così dire, delle armi di offesa: insegnerà pure in quale stato d'animo dovremo disporre il giudice con il nostro intervento. L'attendibilità dei testimoni dev'essere confermata o screditata con un discorso ininterrotto, poiché ciascuno si lascia convincere dalle dichiarazioni dei testimoni nella maniera in cui è stato predisposto a credere o a non credere.

[9] E poiché due sono i generi di testimoni, o volontari o convocati per legge in un giorno prestabilito, come suole avvenire (nei) pubblici giudizi, e dei volontari potendosi servire l'una e l'altra parte, degli altri solo gli accusatori: dividiamo i compiti di chi produce i testimoni e di chi tenta di farli apparire come non fededegni.

[10] Qui v o l u n t a r i u m producit, scire quid is dicturus sit potest, ideoque faciliorem videtur in rogando habere rationem. Sed haec quoque pars acumen ac vigilantiam poscit, providendumque ne timidus, ne inconstans, ne imprudens testis sit: [11] turbantur enim et a patronis diversae partis inducuntur in laqueos et plus deprensi nocent quam firmi et interriti profuissent. Multum igitur domi ante versandi, variis percontationibus, quales haberi ab adversario possunt, explorandi sunt. Sic fit ut aut constant sibi aut, si quid titubaverint, opportuna rursus eius, a quo producti sunt, interrogatione velut in gradum reponantur. [12] In iis quoque adhuc, qui constiterint sibi, vitandae insidiae; nam frequenter subici ab adversario solent et omnia profutura polliciti diversa respondent et auctoritatem habent non arguentium illa, sed confitentium. [13] Explorandum igitur, quas causas laedendi adversarium adferant, nec id sat est inimicos fuisse, sed an desierint, an per hoc ipsum reconciliari velint, ne corrupti sint, ne paenitentia propositum mutaverint. Quod cum in iis quoque, qui ea, quae dicturi videntur, esse vera sciunt, necessarium est praecavere, tum multo magis in iis, qui se dicturos, quae falsa sunt, pollicentur. [14] Nam et frequentior eorum paenitentia est et promissum suspectius et, si perseverarint, reprehensio facilior.

[15] Eorum vero, quibus denuntiatur, pars testium est quae reum laedere velit, pars quae nolit, idque interim scit accusator, interim nescit. Fingamus in praesentia scire; in utroque tamen

[10] Chi produce un testimone volontario, può sapere che cosa egli dirà, e perciò sembra esserne facilitato il compito di interrogarlo. Ma anche questa parte richiede acume e vigilanza, ed è necessario badare che il teste non sia pauroso, non si contraddica o non commetta imprudenze: [11] testimoni del genere, infatti, si confondono e cadono nelle reti tese dai difensori della parte contraria e, una volta che siano stati colti in contraddizione, nuocciono più di quanto sarebbero stati utili, se si fossero mostrati sicuri e senza paura. Occorre, dunque, intrattenerci prima, a lungo e in privato con loro e metterli alla prova con numerose domande del genere di quelle che potrebbe fare l'avvocato di parte contraria. Così ne deriva che o siano coerenti con sé stessi o, se in qualche punto hanno vacillato, con una opportuna interrogazione da parte di chi li ha prodotti siano nuovamente rimessi, per così dire, in posizione di combattimento. [12] Bisogna anche evitare i tranelli in cui possono cadere quei testimoni che fino a un certo punto sono stati coerenti: giacché, sovente sogliono essere subornati dall'avversario e, dopo aver promesso di fare una deposizione completamente favorevole, rispondono in maniera diversa ed assumono l'atteggiamento non di chi accusa, ma di chi confessa. [13] È d'uopo, perciò, studiare attentamente quali motivi essi adducano per accusare l'avversario, né basta che gli siano stati nemici, ma occorre anche vedere se abbiano cessato di esserlo, se vogliano proprio con la deposizione riconciliarselo, che non siano stati corrotti, che non si siano pentiti ed abbiano quindi mutato proposito. Da questo rischio è necessario guardarsi non solo nei rapporti con quei testimoni che sanno essere vero quanto si accingono a dire, ma molto più nei confronti di coloro che promettono di dire il falso. [14] Giacché, questi più spesso si pentono, fanno più sospettare della loro promessa e, se persevereranno, potranno essere sconfessati con maggiore facilità.

[15] Tra coloro che sono stati convocati per legge in un giorno prestabilito come testimoni vi è una parte che vorrebbe danneggiare l'accusato e un'altra che non vorrebbe, e di questo l'accusatore ora è a conoscenza, ora no. Immaginiamo, sul momento, che egli ne sia a conoscenza; ciononostante, nell'uno e nell'altro caso è d'uopo che l'interrogante dia fondo

genere summis artibus interrogantis opus est. [16] Nam si habet testem cupidum laedendi, cavere debet hoc ipsum, ne cupiditas eius appareat, nec statim de eo, quod in iudicium venit, rogare, sed aliquo circumitu ad id pervenire, ut illi, quod maxime dicere voluit, videatur expressum: nec nimium instare interrogationi, ne ad omnia respondendo testis fidem suam minuat, sed in tantum evocare eum, quantum sumere ex uno satis sit. [17] At in eo, qui verum invitus dicturus est, prima felicitas interrogantis extorquere quod is noluerit. Hoc non alio modo fieri potest quam longius interrogatione repetita. Respondebit enim quae nocere causae non arbitrabitur, ex pluribus deinde, quae confessus erit, eo perducetur, ut quod dicere non vult negare non possit. [18] Nam ut in oratione sparsa plerumque colligimus argumenta, quae per se nihil reum adgravare videantur, congregatione deinde eorum factum convincimus: ita huius modi testis multa de ante actis, multa de insecutis, loco, tempore, persona, ceteris est interrogandus, ut in aliquod responsum incidat, post quod illi vel fateri quae volumus necesse sit, vel iis, quae iam dixerit, repugnare. [19] Id si non contingit, relicum erit, ut eum nolle dicere manifestum sit, protrahendusque, ut in aliquo, quod vel extra causam sit, deprehendatur, tenendus etiam diutius, ut omnia ac plura, quam res desiderat, pro reo dicendo suspectus iudici fiat: quo non minus nocebit, quam si vera in reum dixisset. [20] At si, quod secundo loco diximus, nesciet actor, quid propositi testis attulerit, paulatim et, ut dicitur, pedetentim interrogando experietur animum eius et ad id responsum, quod eliciendum erit, per gradus ducet. [21] Sed quia nonnumquam sunt hae quoque testium artes, ut primo ad voluntatem respondeant, quo maiore

alle sue migliori capacità. [16] Perché, se ha da fare con un testimone desideroso di danneggiare, deve guardarsi appunto dal farne trasparire il desiderio né interrogarlo subito su ciò che è argomento del giudizio, ma giungervi attraverso un certo giro, di modo che quanto egli più di ogni altra cosa voleva dire sembri cavatogli a mala pena di bocca: e non deve fare un interrogatorio troppo pressante, per evitare che, rispondendo ad ogni domanda, il teste perda in credito, ma invitarlo a dire tanto, quanto basti apprendere da una persona sola. [17] Allorché, invece, si ha da fare con chi si accinge mal volentieri a dire la verità, il più importante successo dell'interrogante è fargli dire quello che non avrebbe voluto dire. Ciò non può aver luogo in altro modo che con un interrogatorio che prenda le mosse piuttosto da lontano. Darà, infatti, delle risposte che secondo lui non nuocciano alla causa, e poi, dalle numerose ammissioni che avrà fatto, sarà portato al punto di non poter negare quel che non vorrebbe dire. [18] In realtà, come nel corso dell'orazione raccogliamo prove generalmente sparse che di per sé non sembrano per nulla aggravare la situazione dell'accusato, ma collegati ci consentono di dimostrare irrefutabilmente il fatto: così un testimone di tal genere dev'essere prolungatamente interrogato sui fatti precedenti, su quelli che seguirono, sul luogo, sul tempo, sulla persona e sul resto, affinché dia una risposta, per la quale sia costretto o ad ammettere quel che gli vogliamo far ammettere o ad essere in contraddizione con le sue dichiarazioni precedenti. [19] Se ciò non si verifica, non resterà da dire se non che è chiaro ch'egli non vuol parlare e bisogna prolungarne l'interrogatorio per coglierlo in fallo su qualcosa anche estranea alla causa e intrattenere ancora di più, affinché, dicendo tutto e più di quanto la cosa non richieda in favore dell'accusato, venga in sospetto al giudice: col che non nuocerà di meno che se avesse detto la verità contro l'accusato. [20] Ma se, come dicevamo in seconda ipotesi, l'attore non saprà con quale proposito il testimone sia venuto a deporre, interrogandolo un po' alla volta e, come suol dirsi, passo per passo, ne suggerirà la disposizione d'animo e lo condurrà gradualmente a rispondere quel che gli si dovrà cacciar di bocca. [21] Ma poiché talvolta i testimoni ricorrono anche al trucco di rispondere in un primo momento secondo i nostri

fide diversa postea dicant, est actoris, suspectum testem, dum prodest, dimittere.

[22] Patronorum in parte expeditior, in parte difficilior interrogatio est. Difficilior hoc, quod raro umquam possunt ante iudicium scire quid testis dicturus sit, expeditior, quod, cum interrogandus est, sciunt quid dixerit. [23] Itaque, quod in eo incertum est, cura et inquisitione opus est, quis reum premat, quas et quibus ex causis inimicitias habeat, eaque in oratione praedicenda atque amolienda sunt, sive odio conflatos testes sive invidia sive gratia sive pecunia videri volumus. Et si deficietur numero pars diversa, paucitatem, si abundabit, conspiracyem, si humilis producet, vilitatem, si potentes, gratiam oportebit incessere. [24] Plus tamen proderit causas, propter quas reum laedant, exponere: quae sunt variae et pro conditione cuiusque litis aut litigatoris. Nam contra illa, quae supra diximus, simili ratione responderi locis communibus solet, quia ut in paucis atque humilibus accusator simplicitate gloriari potest, quod neminem praeter eos, qui possint scire, quaesierit, ita multos atque honestos commendare aliquanto est facilius. [25] Verum interim et singulos ut exornare, ita destruere contingit, aut recitata testatione aut testibus nominatis, quod iis temporibus, quibus testis non post finitas actiones rogabatur, facilius et frequentius fuit. Quid autem in quemque testium dicendum sit, sumi nisi ex ipsorum personis non potest.

[26] Reliquae interrogandi sunt partes: qua in re primum est nosse testem. Nam timidus terri, stultus decipi, iracundus concitari, ambitiosus inflari, longus protrahi potest, prudens

desideri per dire in séguito il contrario con maggiore attendibilità, è còmpito dell'attore congedare un testimone sospetto, fin tanto che tale decisione non nuoce.

[22] L'interrogatorio condotto dagli avvocati della difesa è in parte più agevole, in parte più difficile. Più difficile, perché raramente essi sono in grado di sapere, prima del processo, quello che il testimone dirà; più agevole, perché, quando egli dev'essere interrogato, sanno quello che ha detto. [23] Pertanto, relativamente ai punti non certi, l'avvocato della difesa ha bisogno di vedere con scrupolosa diligenza che tipo sia chi si mostra ostile all'incriminato, quali inimicizie e per quali ragioni egli abbia; e questi punti devono essere messi in luce e smantellati nella nostra orazione, se vogliamo fare apparire i testimoni come falsi per odio o per rivalità o per compiacenza o per danaro. E se la parte contraria avrà un numero troppo piccolo di testimoni, sarà opportuno rimproverare il fatto che siano appunto pochi; se ne avrà troppi, bisognerà far nascere il sospetto di un accordo premeditato; se ne produrrà di modesti, si dovrà far rilevare che non sono da tenere in conto; se di potenti, che la loro deposizione è inficiata da favoritismi. [24] Tuttavia, sarà più utile esporre i motivi per cui danneggiano l'incriminato: i quali sono diversi a seconda della condizione di ciascuna controversia o di ciascun litigante in tribunale. Infatti, a quanto sopra abbiamo detto si suole rispondere in simile maniera per mezzo dei luoghi comuni, giacché, come l'accusatore può fare vanto di sincerità quando ne ha pochi e modesti – perché non ha interrogato nessuno, tranne le persone che possono sapere –, così gli è più facile far valere i testimoni, che siano numerosi e rispettabili. [25] Qualche volta, però, càpita di mettere in risalto le qualità di ciascun testimone o, viceversa, di svalutarne l'attendibilità, dopo che ne sono state lette le deposizioni o se ne sono fatti i nomi: il che avveniva con più frequenza e facilità ai tempi in cui il testimone veniva interrogato prima che accusa e difesa avessero pronunziato le loro arringhe. Quale cosa, poi, sia necessario dire contro ciascun testimone, non può essere ricavato che dalla loro personalità.

[26] Restano altri uffici all'interrogatorio: e qui elemento fondamentale è conoscere il testimone. Il quale, se è timido, può essere impaurito; se stolto, tratto in inganno; se iracondo,

vero et constans vel tamquam inimicus et pervicax dimittendus statim vel non interrogatione, sed brevi interlocutione patroni refutandus est, aut aliquo, si continget, urbane dicto refrigerandus aut, si quid in eius vitam dici poterit, infamia criminum destruendus. [27] Probos quosdam et verecundos non aspere incessere profuit; nam saepe, qui adversus insectantem pugnasent, modestia mitigantur. Omnis autem interrogatio aut in causa est aut extra causam. In causa, sicut accusatori praecepimus, patronus quoque altius et, unde nihil suspecti sit, repetita percontatione, priora sequentibus adplicando saepe eo perducit homines, ut invitis quod prosit extorqueat. [28] Eius rei sine dubio neque disciplina ulla in scholis neque exercitatio traditur, et naturali magis acumine aut usu contingit haec virtus. Si quod tamen exemplum ad imitationem demonstrandum sit, solum est quod ex dialogis Socraticorum maximeque Platonis duci potest ⁴: in quibus adeo scitae sunt interrogationes, ut, cum plerisque bene respondeatur, res tamen ad id, quod volunt efficere, perveniat. [29] Illud fortuna interim praestat, ut aliquid, quod inter se parum consentiat, a teste dicatur, interim, quod saepius evenit, ut testis testi diversa dicat. Acuta autem interrogatio ad hoc, quod casu fieri solet, etiam ratione perducet. [30] Extra causam quoque multa, quae prosint, rogari solent, de vita testium aliorum, de sua quisque, si turpitudine, si humilitas, si amicitia accusatoris, si inimicitiae cum reo: in quibus aut dicant aliquid, quod prosit, aut in mendacio vel cupiditate laedendi deprendantur. [31] Sed in primis interrogatio cum debet esse circumspecta, quia multa contra patronos venuste testes saepe respondent eique praecipue rei vulgo fa-

4. È il sistema dialogico, che si fonda sull'induzione.

provocato; se ambizioso, gonfiato; se prolisso, fatto andare per le lunghe; mentre, se è attento e coerente, dev'essere subito o allontanato come ostile e cocciuto oppure confutato non con interrogazioni, ma con una breve interruzione da parte del difensore o raffreddato nel suo zelo eventualmente con una battuta di spirito o, se si può dire qualche cosa contro la sua vita, screditato con accuse infamanti. [27] Taluni testimoni onesti e rispettosi è stato meglio attaccarli senza asprezza; perché spesso quelli che si sarebbero opposti ad un interrogatorio assillante, finiscono per calmarsi, se presi con le buone maniere. Ogni interrogatorio ha luogo o nell'ambito della causa o fuori di esso. Nella prima ipotesi anche l'avvocato della difesa, come abbiamo consigliato a quello dell'accusa, fatte risalire le sue domande un po' addietro ed al punto in cui non possa sorgere alcun sospetto, collegando le risposte precedenti a quelle che seguono, finisce spesso per portare i testimoni a fornirgli, loro malgrado, un elemento favorevole alla sua parte. [28] Indubbiamente non esiste, su questo punto, né una precettistica né un esercizio da mettere in pratica, e questo dono di saper condurre un interrogatorio tocca piuttosto per acume o per esperienza. Se, però, si dovesse proporre un esempio da imitare, questo non può essere che la tecnica dialogica dei Socratici, e specie di Platone⁴: dove le interrogazioni sono accorte a tal punto, che, quantunque si risponda bene alla maggior parte delle domande, la conclusione finale è sempre quella voluta dagli interroganti. [29] Talora la fortuna fa in modo che il testimone faccia un'affermazione poco coerente; tal altra – e più spesso –, che un testimone dica cose diverse da un altro. Ebbene, un interrogatorio intelligente condurrà, anche tramite un procedimento razionale, a quel che suole essere effetto del caso. [30] Anche fuori della causa si sogliono fare molte domande utili sulla vita degli altri testimoni e su quella di ciascuno, se, cioè, siano persone infamate, dappoco, legate da amicizia con l'accusatore, nemiche all'incriminato: sì che dicano qualcosa di utile per noi o siano smascherati nel loro mendacio oppure nell'assoluto desiderio di danneggiarci; [31] ma, soprattutto, l'interrogatorio dev'essere non solo circospetto – dato che i testimoni spesso danno elegantemente risposte contrarie agli avvocati difensori e tutte le simpatie

vetur, tum verbis quam maxime ex medio sumptis, ut, qui rogatur (is autem est saepius inperitus) intellegat, aut ne intellegere se neget, quod interrogantis non leve frigus est. [32] Illae vero pessimae artes, testem subornatum in subsellia adversarii mittere, ut inde excitatus plus noceat vel dicendo contra reum, cum quo sederit, vel, cum adiuvisse testimonio videbitur, faciendo ex industria multa inmodeste atque intemperanter, per quae non a se tantum dictis detrahat fidem, sed ceteris quoque, qui profuerant, auferat utilitatem: quorum mentionem habui, non ut fierent, sed ut vitarentur.

Saepe inter se collidi solent inde testatio, hinc testes. Locus utrimque: haec enim se pars iure iurando, illa consensu signantium tuetur. [33] Saepe inter testes et argumenta quaesitum est. Inde scientiam in testibus et religionem, ingenia esse in argumentis dicitur: hinc testem gratia, metu, pecunia, ira, odio, amicitia, ambitu fieri, argumenta ex natura duci, in his iudicem sibi, in illis alii credere. [34] Communia haec pluribus causis multumque iactata sunt, semper tamen iactabuntur. Aliquando utrimque sunt testes, et quaestio sequitur ex ipsis, utri meliores viri, ex causis, utri magis credibilia dixerint, ex litigatoribus, utri gratia magis valuerint. [35] His adicere si qui volet ea, quae divina testimonia vocant, ex responsis, oraculis, ominibus, duplicem sciat esse eorum tractatum: generalem alterum, in quo inter Stoicos et Epicuri sectam secutos pugna perpetua est, regaturne providentia mundus, specialem alterum circa partis divinationum, ut quaeque in quaestionem cadet. [36] Aliter enim

sono per il loro atteggiamento –, ma anche fatto con parole del linguaggio ordinario, affinché l'interrogato (che sovente è anche digiuno di termini legali) capisca o almeno non dica di non capire: il che è motivo di non lieve imbarazzo per l'interrogante. [32] Invece, il peggior espediente, cui si possa ricorrere, è mandare un testimone, dopo averlo subornato, sugli sgabelli della parte contraria, perché di lì si levi a nuocere di più o parlando contro l'accusato, col quale sarà stato seduto, o, quando parrà che l'abbia favorito con la sua deposizione, dando volutamente in molte escandescenze, per le quali non solo faccia perdere prestigio a quanto ha lui stesso detto, ma anche annulli l'utilità delle deposizioni favorevoli degli altri: e ne ho fatto menzione, non perché vi si ricorra, ma perché lo si eviti.

Non di rado sogliono venire a collisione da qui la testimonianza scritta, da lì i testimoni: da ambedue le parti nasce un luogo comune, perché l'una è protetta dal giuramento, l'altra dall'accordo di quelli che hanno sottoscritto. [33] Spesso è nata discussione fra testimoni e prove. Da una parte si dice che nei testimoni si trovano la conoscenza dei fatti e il vincolo del giuramento, nelle prove di ragionamento la bravura degli avvocati; dall'altra, che il testimone è influenzato dalla simpatia personale, dal timore, dal danaro, dall'ira, dall'inimicizia, dalla colpevole compiacenza, mentre le prove di ragionamento si ricavano dalla natura, e che il giudice, nell'esaminare le prove, si affida a sé, nell'esaminare i testimoni, ad altri. [34] Tali questioni sono comuni a parecchie cause e, per molto dibattute che siano, continueranno sempre ad esserlo. Può darsi di quando in quando il caso che ci siano testimoni dall'una parte e dall'altra e ne segue la questione, desunta o da loro stessi, quali siano delle due parti i testimoni migliori, o dalle cause, quali tra loro abbiano deposto più credibilmente, o dai contendenti, quali siano più validi per favore ed autorità. [35] Se qualcuno vorrà aggiungere a queste le cosiddette testimonianze divine, fondate sui responsi, sugli oracoli, sugli augùri, sappia che la maniera di trattarle è duplice: una generale – in merito ad essa vi è perenne conflitto tra Stoici ed Epicurei –, cioè, se il mondo sia governato dalla Provvidenza; l'altra, particolare, circa le specie di divinazione, a seconda che ciascuna di esse verrà a cadere nella discussione. [36] Il fatto è che diversi

oraculorum, aliter haruspicum, augurum, coniectorum, mathematicorum fides confirmari aut refelli potest, cum sit rerum ipsarum ratio diversa. Circa eius modi quoque instrumenta firmanda vel destruenda multum habet operis oratio, si quae sunt voces per vinum, somnum, dementiam emissae, vel excepta parvulorum indicia, quos pars altera nihil fingere, altera nihil iudicare dictura est. [37] Nec tantum praestari hoc genus potenter, sed etiam, ubi non est, desiderari solet: « Pecuniam dedisti: quis numeravit? Ubi? Unde? » « Venenum arguis: ubi emi? A quo? Quanti? Per quem dedi? Quo conscio? » Quae fere omnia pro Cluentio Cicero in crimine veneficii excutit. Haec de inartificialibus quam brevissime potui.

[DE PROBATIONE ARTIFICIALI]

[8, 1] Pars altera probationum, quae est tota in arte constatque rebus ad faciendam fidem adpositis, plerumque aut omnino negligitur aut levissime attingitur ab iis, qui argumenta velut horrida et confragosa vitantes amoenioribus locis desident, neque aliter quam ii, qui traduntur a poetis gustu cuiusdam apud Lotophagos graminis et Sirenum cantu¹ deleniti voluptatem saluti praetulisse, dum laudis falsam imaginem persecuntur, ipsa, propter quam dicitur, victoria cedunt. [2] Atqui cetera, quae continuo magis orationis tractu decurrunt, in auxilium atque ornamentum argumentorum comparantur nervisque illis, quibus causa continetur, adiciunt inducti super corporis speciem: ut, si forte quid factum ira vel metu vel cupiditate dicatur,

1. Cfr. *Od.*, 9, 82-104; 12, 142-200.

sono i modi onde si può confermare o confutare l'attendibilità degli oracoli da una parte, e quella degli aruspici, degli àuguri, degli indovini, degli astrologi dall'altra, essendone diverse le condizioni. Anche quanto a consolidare o a screditare mezzi di tal genere, l'orazione ha il suo da fare, se ci sono parole sfuggite di bocca nell'ebbrezza, nel sonno, in un momento di follia, oppure indizi raccolti dalla voce dei bambini, che una parte confermerà dicendo che non sono in grado di fingere, l'altra smentirà adducendo che non hanno discernimento. [37] Né questo genere di prove suole soltanto essere prodotto efficacemente, ma anche richiesto, quando la parte contraria ne manca: « Hai sborsato danaro: chi lo ha contato? dove? donde veniva? »; « Mi accusi di veneficio: dove ho comprato il veleno? da chi? per quanto? per mezzo di chi l'ho propinato? con quale complice? » Tutte queste circostanze sono esaminate da Cicerone in favore di Cluenzio incriminato di veneficio. Questa è la mia trattazione, la più breve che ho potuto, sulle prove indipendenti dalla retorica.

[DELLA PROVA FORNITA DALLA RETORICA]

[8, 1] Il secondo genere di prove, che è esclusivamente tecnico e consta di elementi aggiunti per persuadere, viene generalmente o del tutto trascurato o appena sfiorato da coloro che, evitando le prove di ragionamento come aspre e scabrose, se ne rimangono tranquillamente in luoghi più ameni e — come quei personaggi favolosi della poesia, i quali, raddolciti dall'assaggio di una certa erba presso i Loto-fagi e dal canto delle Sirene¹, preferirono il piacere all'incolunità —, mentre inseguono un falso ideale di gloria, cedono la vittoria stessa, che rappresenta il fine per cui si parla. [2] Eppure tutti gli altri strumenti, che fluiscono nel corso dell'orazione con un andamento più continuo, vengono predisposti per soccorrere ed abbellire le prove di ragionamento e aggiungono al nerbo strutturale della causa una specie di rivestimento corporeo: di modo che, se per caso ci si viene a dire che un'azione è stata compiuta per ira o per paura, o per cupidigia, trattiamo con maggiore ampiezza sulla natura di ciascuno di questi sen-